

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ed in particolare l'articolo 39 (Compiti delle regioni);
- Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare, l'articolo 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004” e successive modificazioni, ed in particolare il paragrafo “Disabili” del capitolo “L'integrazione socio-sanitaria” e l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 10.1 che assegna alla Giunta regionale le funzioni e le competenze in materia di servizio sociale ferme restando le competenze del Comune di Aosta;
- Vista la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 “Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale” ed in particolare l'art. 1 (Finalità e oggetto), comma 1, che stabilisce che la Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identità, dei principi e dei valori dell'attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile;
- Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008” che, rispetto ai principi ispiratori del precedente Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004, si pone in termini di continuità ed in particolare l'obiettivo 23 “Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza”;
- Vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” ed in particolare:
 - l'art. 1 (Oggetto e finalità), comma 1, lettera a), che stabilisce che la Regione promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;
 - l'art. 2 (Obiettivi. Soggetti attuatori), comma 2, lett. d), che prevede che alla realizzazione degli obiettivi concorrono anche le organizzazioni di volontariato;
 - l'art. 6 (Informazione e sensibilizzazione), comma 2, che prevede che la Regione sostiene l'opera degli organismi che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative culturali delle persone con disabilità;
 - l'art. 8 (Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione multidimensionale), comma 4, che prevede che la presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia, l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale, di raccordo con le risorse solidaristiche,

pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei servizi;

- l'art. 15 (Rete informativa regionale sulla disabilità), comma 2, che stabilisce che le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da esse derivano, sono ottenute tramite il raccordo operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1514 del 16 maggio 2005 “Preso d’atto della costituzione, ai sensi della l.r. 4.9.2001, n. 18, per il triennio 2005-2007, di un organismo partecipativo e consultivo nel settore delle politiche per i disabili denominato "Forum regionale disabilità - Forum régional handicap" e determinazioni in merito”;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 3132 del 31 ottobre 2008 “Costituzione del Gruppo interistituzionale sulla disabilità, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” e approvazione delle relative modalità operative. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1245 in data 22 aprile 2005”;
- Atteso che la richiamata deliberazione 3132/2008, in cui si definiscono le modalità operative del Gruppo interistituzionale tenuto conto delle fondamentali e specifiche competenze conferite allo stesso dalla legge regionale 14/2008 in tema di:
 1. elaborazione di linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;
 2. coordinamento e raccordo nell’attuazione degli interventi, nonché monitoraggio e valutazione dell’applicazione degli stessi;
 3. integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;
 4. rilevazione dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e predisposizione di rapporti periodici;
 5. definizione delle caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità;

stabilisce che del medesimo Gruppo faccia parte, fra gli altri, un rappresentante delle associazioni impegnate in tema di disabilità;

- Richiamata la nota del 17 dicembre 2008, prot. n. 40922 con la quale il Forum regionale disabilità comunica il proprio scioglimento per l'impossibilità di procedere al rinnovo delle cariche;
- Richiamata la nota del 19 dicembre 2008, prot. n. 41171, con la quale il Co.Di.V.d.A. - Coordinamento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di disabilità in Valle d’Aosta – costituito dalle organizzazioni di volontariato impegnate nel campo della disabilità a livello regionale, comunica la propria costituzione ed i propri scopi;
- Considerato che nell’ambito del Co.Di.V.d.A., composto attualmente dalle seguenti organizzazioni di volontariato impegnate a livello locale sui diversi aspetti relativi alla disabilità:

1. Associazione Alzheimer Valle d'Aosta;
 2. A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) - Onlus;
 3. A.V.P. (Associazione Valdostana Paraplegici);
 4. A.V.F.P.H. (Associazione Valdostana Famiglie Portatori di Handicap);
 5. D.I.A.P.S.I. Valle d'Aosta (Difesa Ammalati Psicici);
 6. A.S.Per.T (Associazione Sport per Tutti);
 7. A.D.V.A. (Associazione Diabetici Valle d'Aosta);
 8. Insieme Onlus;
 9. A.V.A. (Associazione Valdostana Autismo);
 10. Associazione Girotondo
- può avvenire un confronto qualificato sulle tematiche relative alla disabilità che coinvolgono le associazioni aderenti;
 - è resa possibile la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative svolte nell'ambito della disabilità sia a livello locale che nazionale;
 - vengono progettate e promosse azioni che contribuiscono allo sviluppo di una società in cui sia riconosciuto il valore centrale della persona con disabilità e della sua famiglia;
 - si può reperire un punto di riferimento per le istituzioni pubbliche e private e un soggetto attivo nei processi di programmazione, monitoraggio, studio e analisi dei progetti che riguardano il tema della disabilità, nonché attori disposti a collaborare alle diverse iniziative che riguardano la disabilità mettendo a disposizione della Regione la propria esperienza e competenza;
- Ritenuto opportuno, preso atto della costituzione, per il triennio 2009-2011, del coordinamento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di disabilità in Valle d'Aosta denominato Co.Di.V.d.A., riconoscere al medesimo un ruolo di interlocutore qualificato sulle tematiche della disabilità, tenuto conto che fra le finalità istituzionali del citato organismo vi sono quella di rappresentare le organizzazioni allo stesso aderenti nelle materie di comune interesse inerenti il volontariato e la disabilità e quella di favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato;
 - Ritenuto altresì opportuno individuare nel Co.Di.V.d.A un interlocutore privilegiato rispetto alle tematiche della rilevazione del grado di qualità dei servizi offerti alla disabilità percepita dai cittadini coinvolti e del coinvolgimento del cittadino e delle organizzazioni di rappresentanza dei cittadini e delle associazioni di volontariato nel processo di programmazione dell'attività dell'Amministrazione regionale;
 - Richiamata la nota del 19 gennaio 2009, prot. n. 1771/Ass, con la quale il Servizio disabili ha chiesto al Co.Di.V.d.A. di designare il proprio rappresentante all'interno del Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui alla citata DGR 3132/2008;
 - Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
 - Richiamato l'obiettivo n. 172202 "Gestione degli interventi per lo sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili";
 - Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio disabili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di stabilire che il rappresentante delle Associazioni impegnate in tema di disabilità in seno al Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'art. 4 della l.r. 14/2008 e costituito con DGR 3132/2008 sia designato dal "Co.Di.V.d.A";
- 2) di stabilire che le attività del "Co.Di.V.d.A" non comportano spese a carico del bilancio regionale.

PD/